

INFORMATIVA E ISTRUZIONI OPERATIVE WHISTLEBLOWING

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti gli stakeholders del Gruppo Sogedim SpA (di seguito definita, la Società), i quali sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali di cui fossero venuti a conoscenza e/o in cui fossero direttamente coinvolti. La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso la pubblicazione sul sito <https://sogedim.it>, così da essere resa anche ai soggetti esterni.

2. Che cosa è il whistleblowing?

È una segnalazione/denuncia presentata da un soggetto (c.d. Segnalante o Whistleblower) che rileva un comportamento illegale o illecito o fraudolento (la "Segnalazione") commesso da un altro soggetto dipendente della Società (c.d. Segnalato), di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività lavorativa o dei suoi rapporti con la Società.

3. Chi può fare la Segnalazione?

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali tutti i soggetti elencati all'art.3 del D. Lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- di lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i lavoratori a tempo parziale, tempo determinato, stage, somministrazione, apprendistato e quelli che svolgono prestazioni occasionali);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ovvero chiunque intrattenga un rapporto di collaborazione con la Società;
- di persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

L'estensione della tutela per i segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti della Società durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova e precontrattuale, mentre nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, oltre la fine dello stesso rapporto, qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con la Società per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto, qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

4. Cosa si può segnalare?

Le violazioni che possono essere segnalate consistono in condotte illecite, atti o omissioni che configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un



interesse pubblico o privato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano le seguenti "Violazioni":

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

N.B. Non rientrano i reclami commerciali e le contestazioni o richieste legate a interessi di carattere personale per i quali sono disponibili canali dedicati.

5. Quale deve essere il contenuto della Segnalazione?

La Segnalazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- descrizione chiara e completa dei fatti comprese, se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;
- indicazione delle generalità o altri elementi (come la mansione o l'attività svolta) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- produzione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- segnalazione di ogni altra informazione che possa contribuire a comprovare la sussistenza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ai fini anche della privacy, non devono essere riportati nella Segnalazione:

- dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione;
- i motivi che inducono il Segnalante a effettuare la Segnalazione in quanto irrilevanti ai fini della Segnalazione.

6. Cosa NON si può segnalare tramite il canale whistleblowing?

La nuova disciplina prevede anche cosa non può essere oggetto di segnalazione. Nello specifico non possono costituire oggetto di segnalazioni le mere irregolarità e le segnalazioni aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante relative al proprio rapporto di lavoro (ad esempio, se riguardano vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, motivi personali).

7. Si può fare una Segnalazione anonima?

E' possibile per il Segnalante effettuare segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione a condizione che siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e supportate da documenti idonei, affinché possano permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso.



8. A chi vanno le segnalazioni interne?

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni il “Comitato whistleblowing”.

9. Quali canali di segnalazione sono disponibili per il Segnalante?

- Canali di segnalazione interni
 - Canale informatico <https://wb-sogedim.appmynet.it>
 - Incontro diretto con il “Comitato Whistleblowing” purché venga fatta la richiesta tramite la piattaforma informatica.
 - In via cartacea al seguente indirizzo: Sogedim SpA – Via E. Mattei n. 24 – 20010 Mesero (MI) alla cortese attenzione del “Comitato whistleblowing”.
- Canali di segnalazione esterni:

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) se:

 - il canale di segnalazione interna non risulti attivo;
 - il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale interno e la stessa non abbia avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.
- Divulgazioni pubbliche:

Il Segnalante può, altresì, procedere con la divulgazione pubblica (tramite i mezzi di stampa, i social network e altri canali di comunicazione). Per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

10. Quali sono i tempi e la modalità di gestione della segnalazione interna?

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario opererà con la seguente modalità.

- 1) Avvisa la persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- 2) Avvia l'analisi preliminare della Segnalazione verificando se il Segnalante è uno dei soggetti legittimati a fare la Segnalazione e se la Segnalazione sia attinente ad una delle casistiche previste dalla normativa;
- 3) Se le valutazioni effettuate al punto 2) danno esito negativo, la segnalazione è considerata non valida e il Destinatario non dà seguito alla Segnalazione informando il Segnalante delle motivazioni;
- 4) Se le valutazioni effettuate al punto 2) danno esito positivo, il Destinatario dà riscontro alla Segnalazione e svolge le seguenti attività: mantiene le interlocuzioni con il Segnalante; se necessario richiede a chiarimenti e/o integrazioni; si attiva per la gestione della segnalazione; fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione. In caso di necessità, il termine potrà essere prorogato dandone comunicazione al Segnalante.
- 5) Il Destinatario, dopo aver verificato e analizzato tutta la documentazione, definisce se sussiste effettivamente



la violazione denunciata e, in caso di riscontro positivo, si attiva per mettere in atto le eventuali misure correttive e preventive;

- 6) Laddove sia stata accertata la violazione denunciata dal Segnalante, il Destinatario potrà:
- attivare un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalato, nel rispetto della normativa, del sistema disciplinare interno e della contrattazione collettiva applicabile;
 - valutare l'opportunità di attivare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni effettuate in malafede e/o con intento diffamatorio;
 - valutare di implementare delle azioni per la rimozione dei punti di debolezza rilevati.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne e/o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing.

11. Per quanto tempo è conservata la Segnalazione?

Le Segnalazioni e la relativa documentazione correlata verranno conservate per il tempo utile al trattamento dei casi e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

12. È tutelata l'identità del Segnalante?

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni e rimarrà protetta fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della Segnalazione. La norma prevede che venga mantenuta riservata e tutelata anche l'identità dell'eventuale facilitatore che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, che opera nel medesimo contesto lavorativo, e di eventuali altre persone in considerazione del particolare rapporto che le lega al Segnalante (di seguito definiti i "Soggetti Collegati").

13. Quali sono le misure di protezione a tutela del Segnalante?

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede: qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante. Fatto salvo quanto sopra, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 verrà osservato il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti. Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

14. Quali sono le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione?

Le misure di protezione si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del



Decreto Whistleblowing e della presente Procedura;

- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono state autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 28 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

